



**COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO**

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI OGGETTI, DEI BENI E DEI
DOCUMENTI RINVENUTI SUL
TERRITORIO COMUNALE***

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI, DEI BENI E DEI DOCUMENTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti, dei beni e dei documenti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.

2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate.

Nell'ambito dell'Area Vigilanza e Protezione Civile è individuato l'Ufficio "Oggetti Rinvenuti", con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da personale di Polizia Municipale durante il servizio nonché da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di San Maurizio Canavese.

Il responsabile dell'Ufficio in argomento viene individuato con apposito provvedimento del Responsabile.

3. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni e oggetti rinvenuti sono di competenza del Responsabile del Settore di cui al comma 2, individuata ai sensi del comma precedente, fatte salve le determinazioni organizzative e procedurali del medesimo responsabile all'interno della struttura.

4. L'Ufficio preposto riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

5. L'Ufficio Oggetti Rinvenuti ha il compito di provvedere alla restituzione dei beni rinvenuti e custoditi all'avente diritto, previo esibizione di attestazione di avvenuto versamento della cifra da corrispondere nelle casse comunali acquisendone copia fotostatica da allegare alla pratica a cui il versamento è riferito. Per la tariffa da esigere per la custodia si rinvia alla Delibera di approvazione tariffe della Giunta Comunale.

ART 2 - AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.
- alle cose mobili quali le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

- ai veicoli in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;
- agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
- ad eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

ART. 3 - ACCETTAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OGGETTI

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso il Comando di Polizia Municipale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto stesso e le circostanze del ritrovamento.
2. Gli oggetti consegnati all'Ufficio Oggetti Rinvenuti sono registrati ed eventualmente fotografati, anche con l'ausilio di programmi informatici ai fini di consentirne l'individuazione, la catalogazione ed il reperimento, eccetto oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, agendine anonime ecc.
3. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'Ufficio Oggetti Rinvenuti sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale.
4. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.
5. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.
6. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.
7. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.
8. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, macchine fotografiche, ecc., saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio.

ART. 4 - PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile dell'avvenuto ritrovamento degli oggetti ne è data notizia tramite pubblicazione degli elenchi predisposti dall'Ufficio Oggetti Rinvenuti all'Albo Pretorio on-line del Comune a cura del Servizio Segreteria/Affari Generali in conformità a quanto dispone l'articolo sopra citato del Codice Civile.
2. Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio on-line ed al fine di garantirne la massima pubblicità, previa valutazione del responsabile del procedimento dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune e/o con altre forme.

ART 5 - RESTITUZIONE DOCUMENTI AL PROPRIETARIO

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di San Maurizio Canavese, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti invierà comunicazione agli interessati, ma non sarà tenuto a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo; vi è eccezione per i passaporti e delle patenti di guida rilasciate dal 2013 in poi perché documenti privi dell'indirizzo dell'intestatario.

2. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza.
3. Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti o simili, si provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purché siano di dimensioni ridotte.
4. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio Oggetti Rinvenuti che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.
5. I documenti appartenenti a stranieri saranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.
6. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.
7. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti provvederà ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.
8. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio, nei termini di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.
9. Sono da intendersi parificati ai documenti anche le targhe di immatricolazione veicoli, per cui anche per rinvenimento di dette targhe si procederà come previsto nel presente articolo.
10. Per le incombenze di cui sopra e del presente Regolamento, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti si appoggerà, per quanto di competenza, agli altri uffici comunali di questo Comune che daranno la loro massima collaborazione al fine di agevolare le operazioni necessarie.
10. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso da parte dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione mediante trasmissione degli atti di rinvenimento e riconsegna e la Polizia Municipale provvederà all'aggiornamento schedario SDI con invio di nota alla Tenenza Carabinieri di Ciriè.

ART 6 - RESTITUZIONE BENI AL PROPRIETARIO

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega, firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante.
2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'obbligo di fornire all'Ufficio Oggetti Rinvenuti la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.

3. Esperite le procedure di accertamento, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene.
4. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso da parte dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione mediante trasmissione degli atti di rinvenimento e riconsegna.
5. In caso di decesso del proprietario, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.
6. Gli oggetti depositati non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza, eccetto per i documenti d'identità.
7. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti all'Ufficio Oggetti Rinvenuti e ai locali di custodia degli oggetti in deposito, né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio Oggetti Rinvenuti. Così pure persone estranee all'Ufficio Oggetti Rinvenuti non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.
8. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno distrutti redigendo apposito verbale a cura dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti.

ART. 7 – ONERI

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.
2. Le tariffe relative alle spese di cui al comma precedente sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale e sono aggiornate con cadenza periodica biennale in base alla variazione percentuale dei dati ISTAT.

ART. 8 - PREMIO AL RITROVATORE

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile anche nel caso di titoli di credito al portatore o nominativi ma circolanti come titoli al portatore.
2. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'Ufficio Oggetti Rinvenuti, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto.
3. Della consegna del bene al proprietario, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti ne darà comunicazione al ritrovatore, sempre che questi abbia dato assenso preventivo a ciò nell'apposito verbale redatto per gli oggetti consegnati all'ufficio.
4. Il proprietario potrà lasciare al ritrovatore il premio previsto, depositandolo presso l'Ufficio Oggetti Rinvenuti, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, informando di ciò con idonea dichiarazione l'Ufficio Oggetti Rinvenuti.

5. L'Ufficio Oggetti Rinvenuti rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.

6. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

ART. 9 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DEL RITROVATORE

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 5 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.

2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore.

3. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 8.

4. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.

5. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

ART. 10 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DEL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato allorché, decorsi i termini di cui all'art. 929 del codice civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.

2. Gli oggetti così di proprietà del Comune possono:

- a) essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di Enti all'uopo specializzati;
- b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione comunale;
- c) essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.

3. I beni di valore saranno catalogati e posti in vendita almeno ogni 2 anni, mentre le somme di denaro verranno versate presso la Tesoreria Comunale dal responsabile della gestione dei beni rinvenuti tramite l'Ufficio Finanziario del Comune.

4. Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienati.

ART. 11 - TARIFFE

1. Con riferimento al precedente articolo 7, le tariffe in vigore per l'Anno 2013 sono quelle stabilite con apposito atto deliberativo dalla Giunta Comunale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.

Riferimenti Normativi

Legislazione Nazionale

Art. 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile; Art. 647 del Codice Penale.

ART. 927 DEL CODICE CIVILE - Chi trova una cosa mobile (1257 c.c.) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

ART. 928 CODICE CIVILE - Pubblicazione del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

ART. 929 CODICE CIVILE - Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione (928 c.c.) senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

ART. 930 CODICE CIVILE - Premio dovuto al ritrovatore. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 CODICE CIVILE - Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

ARTICOLO 647 DEL CODICE PENALE stabilisce che chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose ritrovate, **è punito, a querela della persona offesa**, con la reclusione fino a un anno e con una multa da € 6,20 a € 61,97.

INDICE DEGLI ARTICOLI		
ART.	OGGETTO	PAGINA
<i>1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>2</i>	<i>AMBITO D'APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>3</i>	<i>ACCETTAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OGGETTI</i>	<i>4</i>
<i>4</i>	<i>PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO</i>	<i>4</i>
<i>5</i>	<i>RESTITUZIONE DOCUMENTI AL PROPRIETARIO</i>	<i>4</i>
<i>6</i>	<i>RESTITUZIONE BENI AL PROPRIETARIO</i>	<i>5</i>
<i>7</i>	<i>ONERI</i>	<i>6</i>
<i>8</i>	<i>PREMIO AL RITROVATORE</i>	<i>6</i>
<i>9</i>	<i>ACQUISTO PROPRIETÀ DA PARTE DEL RITROVATORE</i>	<i>7</i>
<i>10</i>	<i>ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DEL COMUNE</i>	<i>7</i>
<i>11</i>	<i>TARIFFE</i>	<i>7</i>
<i>12</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>8</i>
<i>Riferimenti Normativi</i>		<i>Legislazione Nazionale</i>
		<i>8</i>